

I TRIBUTI DEI FEDELI E DEGLI ENTI ECCLESIASTICI

§ 1. - Sotto la generica voce di tributi vanno incluse le decime ecclesiastiche ed i tributi specifici.

Le decime ecclesiastiche, distinte dalle decime domenicali, sono dovute «ratione domini aliusve tituli civilis», e rappresentano generici tributi gravanti sui fedeli in favore di alcuni Enti ecclesiastici «propter cultum divinum et spirituale ministerium», cioè a cagione dell'amministrazione dei Sacramenti, della cura d'anime e — più generalmente — delle funzioni di culto.

Distinte dalle decime sono, invece, i tributi specifici, comunemente dette *taxae*, cioè quegli emolumenti a favore di un Ente o Ufficiale ecclesiastico, che compie servizi in pro dei fedeli singoli (es. amministrazione Sacramenti, celebrazione Messe ecc.), i quali — pur non comportando alcuna dazione come controprestazione e siano essenzialmente gratuiti (can. 736 c.j.c.) — pur tuttavia per necessità della Chiesa vengono corrisposti dai fedeli che non sono poveri.

In altri termini detta distinzione è rispondente a quella che noi intendiamo tra imposta e tassa nel diritto tributario.

Il concetto di *taxa* esula dal concetto economico di prezzo e si risolve nell'obbligo da parte del fedele di sopperire alle necessità della Chiesa e alle spese materiali, occasionate dal servizio divino offerto per propria utilità spirituale.

Nel campo ecclesiastico, quindi, tasse sono stabilite in favore dei parroci in occasione della somministrazione del battesimo e per la celebrazione del matrimonio (diritti di "stola bianca"), per i funerali (diritti di "stola nera"); in favore delle Curie vescovili per spese di cancelleria in occasione di concessione di dispense, per gli atti di giurisdizione volontaria, per l'esecuzione di rescritti apostolici, per giudizi ecc. Tutti tributi specifici codesti, che si distinguono dai tributi generici ordinari, quali le decime sacramentali o ecclesiastiche.

§ 2. - A carico della nostra città non si riscontra vestigio alcuno

di decime prediali o personali o miste; risulta soltanto dal testamento di Perna Abate, proprietaria del territorio e della montagna della China, che la testatrice «legavit ecclesiae sancti Petri dictae terrae Drepani pro decimis unciam unam auri»¹.

Di contro, i fedeli corrisposero tributi specifici, ovverossia tasse, le quali consistevano nel pagamento di determinati emolumenti per la prestazione del sacerdote nella somministrazione del battesimo, nella celebrazione del matrimonio e dei funerali.

Dal più antico documento rinvenuto² si ricava che i fedeli corrispondevano i seguenti emolumenti per le prestazioni a fianco indicate:

per messa semplice: tarì 2;

per celebrazione di nozze: tarì 2 e grani 7;

per funerale di bambino, inferiore ad un anno di età: tarì 2;

per funerale di bambino, superiore all'età di un anno: tarì 3;

per funerale di defunto, superiore agli anni 7: tarì 4;

I defunti poveri venivano seppelliti a spese del Monte di Pietà.

Gli emolumenti, di cui sopra, subivano aumenti a seconda della solennità della cerimonia: le famiglie facoltose desideravano che i funerali venissero eseguiti con grande pompa e molte di esse tenevano in chiesa una sepoltura propria. A distinguere le possibilità economiche della famiglia del defunto concorreva un altro elemento: il seppellimento del cadavere con la croce di argento o di rame, a seconda se ricco o povero. In tal guisa le spese per i funerali potevano raggiungere la somma di 2 oncie, le quali venivano ripartite nella seguente maniera: 16 tarì al parroco, 8 tarì al beneficiario coadiutore, 14 tarì alla comunità del clero della chiesa parrocchiale, 1 tarì alla Mensa vescovile, 1 tarì al sagretano, e la somma rimanente (20 tarì) per la manutenzione della chiesa. Siffatta ripartizione veniva osservata per tutte le altre tasse che i fedeli pagavano, e trovava la sua giustificazione nel mutuo sostentamento dei sacerdoti appartenenti alla comunità parrocchiale, i quali non godevano di congrue o altre prebende, e nel dovere di provvedere alle ripartizioni ordinarie o straordinarie delle chiese, per le quali non esistevano contributi statali.

Una concessione di sepoltura in chiesa non eccedeva la somma

¹ Curia vescovile Trapani: notaio Nicola De Rogerio, atto 4 aprile 1289.

² Reg. Curia foranea Trapani, anno 1724.

di 30 oncie, a seconda del numero dei posti contenuti; coloro, che non avevano sepoltura propria, venivano inumati in fosse comuni, avvolti in lenzuoli e coperti di sabbia, e pagavano soltanto l'*ius funerarium*, chiamato anche "diritto della componenda".

Dal registro del notaio Bartolomeo Apì³ rileviamo il costo medio delle spese funerarie, che si sostenevano nel XIX secolo, e l'uso col quale i cadaveri venivano seppelliti; la nota spese era la seguente: tarì 2 per messa funebre; 1 oncia e tarì 4 per suono delle campane "a morto" in tutta la città; tarì 12 per messa cantata; tarì 8 al murifabbro per il seppellimento; tarì 6 per l'apposizione delle armi gentilizie sopra la cassa; tarì 9 per un paio di scarpe di velluto; tarì 9 per la cordella della cassa; tarì 20 per foderare la cassa; tarì 1 e grani 15 per chiodi; grani 12 per ganci di ferro; tarì 3 per quattro maniglie di ferro; 1 oncia per il legname; 5 tarì per la serratura della cassa; tarì 18 per manifattura della cassa; grani 15 per guarнизione della cassa. Totale oncie 4, tarì 3 e grani 9. Se contestazioni sorgevano tra la chiesa e le famiglie dei defunti intorno all'entità degli emolumenti, le parti offrivano *plageria*, cioè s'impegnavano a corrispondere la somma stabilita dal Vicario foraneo, chiamato a dirimere la controversia.

§ 3. - Le imposizioni dovute dagli enti ecclesiastici erano tassazioni corrisposte al sovrano sotto forma di donativi. Annualmente il Parlamento generale decretava i donativi da corrispondere al sovrano e la somma veniva ripartita proporzionalmente tra tutte le Università della Sicilia, le quali poi provvedevano a ripartire la relativa quota spettante tra i cittadini e gli enti ecclesiastici della loro circoscrizione, in relazione alle capacità economiche di ciascuno.

Nel 1733 gli enti ecclesiastici rimisero all'Università di Trapani la somma complessiva di 244 oncie, così distribuita⁴:

Sacerdoti: oncie 151 e tarì 29 (ogni sacerdote è stato in media tassato per la somma di circa 22 tarì all'anno);

Collegio dei Gesuiti: oncie 10;

Monastero Badia Nuova: oncie 8;

Monte di Pietà: oncie 8;

Convento dell'Annunziata: oncie 6;

Convento san Francesco d'Assisi: oncie 3;

³ AST: notaio Bartolomeo Apì, atto 17 marzo 1812.

⁴ Reg. Curia foranea Trapani, anno 1733.

Ospedale sant'Antonio: oncie 3;
Monastero s. Elisabetta: oncie 2 e tarì 15;
Monastero sant'Andrea: oncie 2;
Ospedale san Sebastiano: oncie 2;
Ospedale dei Pellegrini: oncie 2;
Oratorio san Filippo Neri: oncia 1 e tarì 20;
Monastero della Badia Grande: oncie 1 e tarì 20;
Convento san Rocco: oncia 1 e tarì 10;
Convento sant'Agostino: oncia 1 e tarì 10;
Convento san Domenico: oncia 1 e tarì 10;
Chiesa di san Pietro: oncia 1;
Chiesa di san Nicola: oncia 1;
Chiesa di san Lorenzo: oncia 1;
Convento di san Francesco di Paola: oncia 1;
Convento dell'Itria: tarì 28;
Convento dei Crociferi: tarì 28;
Convento della Mercede: tarì 16;
Chiesa di Maria ss. delle Grazie: tarì 12;
Chiesa di santa Lucia: tarì 12;
Chiesa santi Quattro Incoronati: tarì 4;
Chiesa di sant'Eligio: tarì 4.

Inoltre tutte le Compagnie religiose e le Confraternite furono tassate per la complessiva somma di 28 oncie circa. E' da notare, altresì, che le chiese, cui è stata imposta la "colletta", erano quelle affidate alle Corporazioni artigiane.